



C A D F SpA

Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura

Piano di sostituzione contatori nelle località
con maggiore presenza di misuratori vetusti
e perdita apparente

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato

D

C. d. C.

Riferimento

Codigoro li **15 LUG, 2016**

Visto

Il Responsabile
Ufficio Tecnico Aziendale

Ing. Giovanni MARTELLI

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola FORLANI



**TECNICO PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI**
Ing. Nicola Forlani

Parte A

OGGETTO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.....	2
Art. 2 – Ammontare della fornitura e criterio di aggiudicazione.....	2
Art. 3 – Norme regolatrici dell'appalto.....	5
Art. 4 – Cauzione.....	5
Art. 5 - Garanzie.....	6
Art. 6 – Corrispettivi.....	6
Art. 7 - Fatturazione e pagamenti.....	7
Art. 8 – Avvio dell'esecuzione - Modalità e tempi di consegna/esecuzione.....	7
Art. 9 – Penali di ritardata consegna/esecuzione.....	8
Art. 10 – Modalità di accettazione dei materiali/esecuzione del servizio.....	9
Art. 11 – Ultimazione delle prestazioni.....	10
Art. 12 – Regolare esecuzione.....	10
Art. 13 – Varianti.....	10
Art. 14 - Modalità per la gestione della fornitura/del servizio in sicurezza.....	11
Art. 15 – Condizioni di fornitura e limitazione di responsabilità.....	12
Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	13
Art. 17 – Subappalto.....	14
Art. 18 – Brevetti e diritti d'autore.....	14
Art. 19 - Risoluzione.....	14
Art. 20 - Recesso.....	15
Art. 21 - Clausola di risoluzione di diritto per mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 22 - Controversie.....	17
Art. 23 – Codice etico.....	17
Art. 24 – Tutela della privacy.....	17

Parte B

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

Parte C

QUADERNO OFFERTA PREZZI

Parte A

OGGETTO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di contatori a turbina/mulinello da consegnarsi, franco destino, con le modalità di seguito indicate.

La descrizione analitica e le caratteristiche tecniche dei prodotti/dei servizi richiesti sono definiti nel Capitolato Speciale - Parte B: Specifiche tecniche.

La documentazione descrittiva della fornitura/del servizio si compone dei seguenti atti:

1. capitolato speciale parte A – condizioni amministrative,
2. capitolato speciale parte B – specifiche tecniche,
3. capitolato speciale parte C – quaderno offerta prezzi

L'appalto avrà la durata di 1 (un) anno.

Art. 2 – Ammontare della fornitura e criterio di aggiudicazione

L'importo a base di gara è di € 130.000,00 (euro centotrentamilavirgolazerocentesimi) I.V.A. esclusa, di cui € 0 (euro zero) per oneri per la sicurezza, così suddiviso:

<u>B</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contatori meccanici per acqua fredda a getto multiplo	€ 114.000,00
<u>A</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contatori meccanici per acqua fredda a getto unico	€ 7.000,00
	<input type="checkbox"/>	C) Contatori meccanici per acqua fredda a mulinello Woltmann	€ 9.000,00

La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse necessario per la risoluzione dei propri problemi tecnico-organizzativi, di provvedere per gli stessi materiali facenti parte della presente fornitura anche utilizzando altri fornitori.

La fornitura sarà aggiudicata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, determinata da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi sotto riportati:

Offerta Economica: punteggio massimo 60

Offerta Tecnica: punteggio massimo 40

I relativi punteggi saranno attribuiti per ciascun diametro costituente il singolo lotto da aggiudicare, con le modalità di seguito individuate.

Punteggio totale del lotto per ciascuna Ditta sarà pari alla media ponderata dei punteggi attribuiti a ciascun articolo costituenti il lotto, con le quantità previste di acquisto per ciascun articolo

Ovvero:

$$PTL = \sum_{i=1}^n (PTi \times Xi) + OG$$

PTL = punteggio totale del Lotto

PTi = punteggio totale (OE+OT) dell'articolo i-esimo

Xi = peso dell'articolo i-simo nel lotto, pari a Ni/Ntot dove

Ni = Quantità stimata di fornitura per l'articolo i-esimo

Ntot = Quantità stimata di fornitura nel Lotto, pari a $\sum_{i=1}^n Ni$

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (OE) - MAX 60 PUNTI

$$OE = 60 \times Pmin/Pi$$

dove:

- Pi è il prezzo unitario offerto formulato dal concorrente i-esimo riferito ad ogni singolo articolo;

- Pmin è il prezzo minimo offerto riferito ad ogni singolo articolo

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (OT) - MAX 35 PUNTI

Valutata come somma dei due seguenti parametri R e Qi per ciascun articolo costituente il lotto:

$$OT = R + Qi$$

Dove:

R: classe metrologica: max 30 punti

Qi : portata avviamento: max 5 punti.

Lotto 1 - Contatori meccanici a turbina per acqua fredda, getto unico

Parametro R

R Q3/Q1 orizzontale = 160

160 < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200

200 < R Q3/Q1 orizzontale

punteggio attribuito 0

punteggio attribuito 15

punteggio attribuito 30

Parametro Qi

Punteggio	DN 15	DN 20	DN 25
0	> 6 l/h	> 8 l/h	>16 l/h
2.5	4 l/h ÷ 6 l/h	6 l/h ÷ 8 l/h	10 l/h ÷ 16 l/h
5	4 l/h <	6 l/h <	10 l/h <

Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro.

Lotto 2 - Contatori meccanici a turbina per acqua fredda, getto multiplo

Parametro R

R Q3/Q1 orizzontale = 160	punteggio attribuito 0
160 < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200	punteggio attribuito 15
200 < R Q3/Q1 orizzontale	punteggio attribuito 30

Parametro Qi

Punteggio	DN 15	DN 20	DN 25	DN 30	DN 40	DN 50
0	> 6 l/h	> 10 l/h	>18 l/h	>24 l/h	>30 l/h	>30 l/h
2.5	5 l/h÷6 l/h	8 l/h÷10l/h	16l/h÷18l/h	22l/h÷24l/h	28l/h÷30l/h	28l/h÷30l/h
5	5 l/h <	8 l/h <	16 l/h <	22 l/h <	28 l/h <	28 l/h <

Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro.

Lotto 3 - Contatori meccanici per acqua fredda a mulinello Woltmann

Parametro R

R Q3/Q1 orizzontale = 160	punteggio attribuito 0
160 < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200	punteggio attribuito 15
200 < R Q3/Q1 orizzontale	punteggio attribuito 30

Parametro Qi

Punti	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
0	> 50 l/h	> 70 l/h	>100 l/h	>110 l/h	>150 l/h	>200 l/h
2.5	40l/h÷50l/h	45l/h÷70l/h	60l/h÷100l/h	85l/h÷110l/h	100l/h÷150l/h	150l/h÷200l/h
5	40 l/h <	45 l/h <	60 l/h <	85 l/h <	100 l/h <	150 l/h <

Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro.

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA "CRITERI GREEN" (OG) - MAX 5 PUNTI

Valutata come somma dei seguenti parametri, riferiti alla Ditta concorrente:

Punteggio	Criterio
1	Possesso Certificazione ECOLABEL
1	Possesso Registrazione EMAS
1	Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001
1	Possesso Certificazione UNI CEI EN ISO 50001
1	Altri requisiti "verdi" indicati nella scheda

In caso di parità del punteggio totale di ogni lotto, si farà prevalere l'offerta economica di ogni lotto; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

Art. 3 – Norme regolatrici dell'appalto

Oltre che dal presente capitolato la fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

1. dal contratto d'appalto;
2. dal codice dei contratti;
3. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati;
4. D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4 – Cauzione

1. La ditta che risulterà affidataria della fornitura dovrà presentare, a garanzia degli obblighi assunti con il contratto, una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva l'applicazione del comma 7 dell'art. 93.
2. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di C.A.D.F. S.p.A.
3. La mancata presentazione della cauzione comporterà la revoca della fornitura/del servizio e si procederà alla successiva aggiudicazione del secondo concorrente della graduatoria.
4. In caso di annullamento dell'aggiudicazione per uno dei motivi previsti dal presente capitolato, il committente provvederà all'escussione della cauzione.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che C.A.D.F. S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di C.A.D.F. S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
8. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da C.A.D.F. S.p.A.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di C.A.D.F. S.p.A.
10. Lo svincolo della cauzione a copertura della fornitura/del servizio avverrà entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

Art. 5 - Garanzie

Il Fornitore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo di anni uno dalla data di effettiva consegna.

Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro dieci giorni dalla data della formale comunicazione di riscontro degli inconvenienti e della richiesta di eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere eventualmente anche sostituendo i beni stessi, se necessario.

Qualora, trascorso tale termine, il Fornitore non avesse adempiuto all'onere, C.A.D.F. S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare altre ditte per l'eliminazione degli inconvenienti, addebitandone i costi allo stesso.

A garanzia degli obblighi sopraindicati C.A.D.F. S.p.A. può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati in contratto.

Il Fornitore dovrà altresì essere in possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che includa anche la copertura per danni derivanti a C.A.D.F. nelle operazioni di carico e scarico dei materiali.

Art. 6 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica dello stesso.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di C.A.D.F. S.p.A.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da C.A.D.F. S.p.A. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura da emettersi da parte del Fornitore dovrà riportare il CIG relativo al lotto aggiudicato, essere intestata a C.A.D.F. S.p.A. e recapitata alla sede della stessa, specificare le coordinate bancarie e il numero di conto corrente bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 10 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Non saranno riconosciuti addebiti a C.A.D.F. S.p.A. per spese di incasso. Le stesse, nel caso in cui venissero inserite nelle fatture, verranno portate in detrazione ed il Fornitore dovrà provvedere ad emettere la relativa nota di credito.

I pagamenti saranno effettuati a **90 giorni fine mese data fattura**.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, saranno da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, C.A.D.F. S.p.A. procederà alle verifiche previste dal D.M. n. 40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie nel rispetto della L. 136/2010; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte di C.A.D.F. S.p.A.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione - Modalità e tempi di consegna/esecuzione

Successivamente all'avvenuta efficacia del contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della

fornitura.

L'avvio dell'esecuzione verrà attestato dalla data di trasmissione del primo ordinativo al Fornitore.

Il materiale oggetto di fornitura è ordinato dagli uffici preposti, che verranno indicati all'affidatario all'atto della comunicazione di affidamento della fornitura.

Gli ordinativi, inviati a mezzo fax, dovranno essere evasi entro e non oltre giorni **30. (trenta)** dal loro ricevimento, pena l'applicazione della penale di ritardo prevista al successivo **art. 9**

Non saranno riconosciuti sovrapprezzi per consegne parziali effettuate dall'affidatario.

La consegna dovrà avvenire presso il magazzino aziendale situato in Codigoro, Via 1° Maggio 23/A dalle ore 8 alle 12 di tutti i giorni feriali con preavviso di consegna.

Rimane ad esclusivo rischio del Fornitore il mancato ritiro dei materiali al di fuori degli orari previsti, compresi i conseguenti effetti contrattuali relativi all'eventuale consegna fuori tempo utile.

C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di variare il luogo di consegna dei materiali, purché all'interno del territorio aziendale e previa indicazione sull'ordinativo della nuova destinazione, senza che l'affidatario possa richiedere maggiori compensi.

Al documento di trasporto dovrà essere allegata copia dell'ordine di fornitura.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto e eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore, che pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei luoghi o magazzini indicati nell'ordinativo.

Per quanto riguarda le operazioni di scarico l'Azienda C.A.D.F. S.p.A. garantisce a proprio onere lo scarico da pianale dei materiali che pervengono in pallets normalizzati presso il magazzino di Codigoro. In altro modo il materiale dovrà pervenire tramite mezzo di trasporto dotato di autonoma attrezzatura di scarico.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiuto dei beni.

Art. 9 – Penali di ritardata consegna/esecuzione

E' prevista una penale dello **0,5% (zerovirgolacinque per cento)** sul valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, dopodiché è facoltà di C.A.D.F. S.p.A. di risolvere il contratto per grave inadempimento e di

procedere in danno del Fornitore.

Nei casi previsti dal presente capitolato C.A.D.F. S.p.A. ha la facoltà di rivalersi sia sugli eventuali crediti dell'affidatario che sulla cauzione definitiva.

Art. 10 – Modalità di accettazione dei materiali/esecuzione del servizio

La qualità dei materiali è definita dal capitolato speciale, parte B – specifiche tecniche.

Non saranno accettati i materiali non rispondenti alla prescrizioni qualitative e prestazionali previste dalle specifiche tecniche.

Prima della consegna di una fornitura relativa ad un ordine, potrà essere eseguito il collaudo di accettazione secondo la normativa di riferimento dello strumento e secondo le modalità di seguito indicate.

I pezzi da sottoporre a collaudo per ogni partita di contatori dovranno essere 10.

Il collaudo dovrà essere effettuato, su insindacabile indicazione della stazione appaltante, nello stabilimento di produzione, qualora questo disponga di banco idraulico omologato e bollato dall'ufficio centrale metrico del paese di appartenenza e sottoposto a verifiche periodiche dell'ispettore metrico per la provincia competente.

In caso contrario il collaudo dovrà essere effettuato presso il laboratorio di taratura per contatori d'acqua di un ente terzo qualificato e accreditato dall'ufficio metrico centrale del paese di appartenenza (p. Es.: laboratorio di taratura per contatori d'acqua dell'ufficio metrico della CC.I.AA. di Asti).

Tale laboratorio verrà individuato dalla stazione appaltante a suo insindacabile giudizio.

Il collaudo si svolgerà alla presenza di n° 1/2 funzionari della stazione appaltante presso il laboratorio incaricato della verifica.

La ditta dovrà comunicare, con un preavviso non inferiore a giorni 10, la data in saranno disponibili i contatori oggetto dell'ordine, da sottoporre a collaudo approntati in stabilimento, pronti per la spedizione.

Le spese e gli oneri per i collaudi sono a totale carico della ditta, compresi quelli relativi all'assistenza al collaudo di n° 1/2 funzionari della stazione appaltante (spese di viaggio e di soggiorno).

Le operazioni di collaudo, nella fattispecie di strumenti di misura omologati secondo il D.L. 22/2007, dovranno essere svolte nel seguente modo:

- verifica della corrispondenza fra campioni prelevati e richieste del disciplinare tecnico;
- verifica della corrispondenza fra campioni prelevati e campione consegnato in caso di

- aggiudicazione della gara con la documentazione prevista dal bando;
- prova di tenuta della durata di 15 min alla pressione di 16 bar (per il 100% del campione di prova);
 - prova di tenuta della durata di 1 minuto ed alla pressione di 20 bar (per il 100% del campione di prova);
 - verifica delle caratteristiche metrologiche di cui alle disposizioni del D.L. 22/2007, sottoponendo i contatori alle prove di cui alle seguenti portate (per il 100% del campione di prova):
 - o $Q1 = Q3/R$
 - o $Q2 = 1,6 Q1$
 - o $0,3 Q3$
 - o $0,5 Q3$
 - o $Q3$
 - o $Q4 = 1.25 Q3$
 - prova di sensibilità (per il 100% dei contatori del campione di prova);
 - prova di usura a Q4 per 100 ore (per il 100% dei contatori del campione di prova);
 - verifica della curva metrologica dopo la prova di usura a Q4 per 100 ore, nel rispetto dei valori e delle tolleranze del D.L. 22/2007 ed EN14154 (per il 100% dei contatori del campione di prova).

Qualsiasi spesa per saggi, prelievi, custodia, invio e trasporto dei campioni per l'esecuzione delle prove sarà a totale carico della ditta fornitrice.

Nel caso in cui il prodotto sia riconosciuto difforme da quanto offerto, secondo quanto stabilito al secondo capoverso, la ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione via fax, pena l'applicazione della penale di ritardo.

Art. 11 – Ultimazione delle prestazioni

L'ultimazione delle prestazioni verrà disposta dal Direttore dell'esecuzione. L'attestazione di ultimazione dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti.

Art. 12 – Regolare esecuzione

La regolare esecuzione delle prestazioni verrà attestata dal RUP su richiesta dal Direttore dell'Esecuzione entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 – Varianti

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata da C.A.D.F. S.p.A. Si applica quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di modifiche in aumento o in diminuzione del contratto fino alla concorrenza

del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In caso di superamento del quinto dell'importo di contratto, le parti potranno sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale a seguito di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, salva la facoltà del fornitore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 - Modalità per la gestione della fornitura/del servizio in sicurezza.

C.A.D.F. S.p.A. fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

C.A.D.F. S.p.A. e l'appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

C.A.D.F. S.p.A. e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta a C.A.D.F. S.p.A., quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività, C.A.D.F. S.p.A. e l'Appaltatore sottoscriveranno, in ottemperanza a quanto stabilito D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ed il Verbale di cooperazione, coordinamento e sopralluogo congiunto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali verrà compilato preventivamente l'inizio delle attività e verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

C.A.D.F. S.p.A., in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà sopralluoghi di verifica atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m., la ditta aggiudicataria provvederà entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o, in caso di urgenza, prima dell'inizio delle operazioni di fornitura, a trasmettere il "Piano di Lavoro e di Sicurezza" che descriva l'oggetto dell'appalto, le fasi lavorative ed i tempi previsti, le macchine o attrezzature, i materiali e/o prodotti, le maestranze impiegate, i DPI e le tecniche lavorative utilizzate al fine di evidenziare le misure organizzative da mettere in atto ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi debitamente firmato nelle parti di

competenza.

Preliminarmente all'affidamento definitivo, oltre a quanto precisato al capoverso precedente, dovrà essere consegnata la documentazione in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali, dichiarati in sede di gara e la documentazione prevista dall'art. 26 comma 1) lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m. ossia:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (qualora non già in possesso della stazione appaltante);
- autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi a conferma del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dichiarati nel DVR ed eventuali integrazioni, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (modulo allegato al presente capitolato).

Art. 15 – Condizioni di fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le prescrizioni impartite dal personale C.A.D.F. S.p.A. in merito agli orari e alle modalità di carico e scarico delle merci e della gestione delle zone di stoccaggio e deposito dei materiali, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, negli atti di gara (**e all'Offerta Tecnica del Fornitore**), se ammessa e ove migliorativa per C.A.D.F. S.p.A. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di C.A.D.F. S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne C.A.D.F. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali, i terreni di C.A.D.F. S.p.A. e/o altri luoghi di posizionamento dei materiali, debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e servizi aziendali; le modalità ed i tempi debbono comunque

essere sempre concordati con C.A.D.F. S.p.A. stessa. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da C.A.D.F. S.p.A. e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di C.A.D.F. S.p.A. e/o nei luoghi di posizionamento dei materiali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire a C.A.D.F. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore provvederà a corredare la fornitura con la necessaria documentazione accompagnatoria; la mancata consegna della documentazione è pregiudizievole al fine della corretta esecuzione del contratto e della liquidazione dei corrispettivi dovuti.
10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
11. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di ditte terze o spedizionieri per la consegna dei materiali, si renderà responsabile del rispetto degli obblighi ed oneri previsti con la presente da parte degli stessi.

Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza e salute, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
 - formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di C.A.D.F. S.p.A. contemplate nel D.V.R. specifico della struttura di ricevimento dei materiali;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e salute del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Art. 17 – Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto nel limite del 30% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'intenzione di ricorrere al subappalto deve essere manifestata in sede di gara ed è necessaria la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 18 – Brevetti e diritti d'autore

C.A.D.F. S.p.A. non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'impresa abbia utilizzato nell'esecuzione della fornitura prodotti o soluzioni tecnologiche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il Fornitore assume l'onere di tenere indenne l'Azienda C.A.D.F. S.p.A. da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad esso relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita o utilizzo di uno dei prodotti forniti.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di C.A.D.F. S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 19 - Risoluzione

Ove C.A.D.F. S.p.A. intenda avvalersi di tale facoltà, ne darà comunicazione all'affidatario tramite raccomandata A.R. o via fax con conferma di ricevimento con preavviso di giorni quindici e con efficacia anche sugli ordinativi già emessi e non ancora evasi.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, C.A.D.F. S.p.A. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei modi predetti, nei seguenti casi:

1. per inosservanza dei tempi di consegna delle forniture secondo quanto previsto nell'art. 8;
2. per mancata sostituzione del materiale riscontrato non idoneo all'accettazione e verifica secondo quanto previsto nell'art. 10;
3. per mancata eliminazione degli inconvenienti contestati secondo quanto previsto nell'art.

10;

4. per accertata frode o dolo nelle difformità delle forniture;
5. ove i vizi di costruzione o i difetti esecutivi, seppure eliminati, si manifestino in misura superiore al 5 %(cinque per cento) dei beni forniti;
6. per violazione delle norme in favore dei disabili, della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e di previdenza ed assistenza;
7. per qualsiasi altra violazione grave del presente capitolato o per qualsiasi motivo che pregiudichi la regolarità e qualità della fornitura;
8. reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
9. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
10. nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
11. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
12. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
13. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
14. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
15. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Garanzie";
16. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro C.A.D.F. S.p.A., ai sensi dell' articolo "Brevetti e diritti d'autore";
17. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
18. Mancata presentazione delle attestazioni e/o certificazioni obbligatorie a norma di legge.

In tutti i predetti casi di risoluzione C.A.D.F. S.p.A. ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 20 - Recesso

C.A.D.F. S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole; la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per C.A.D.F. S.p.A.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 21 - Clausola di risoluzione di diritto per mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

C.A.D.F. S.p.A. provvederà per la risoluzione di diritto del contratto qualora non vengano utilizzati gli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/13.08.2010 che comportano la nullità assoluta del contratto medesimo.

A tale proposito tutti i pagamenti relativi al contratto avverranno esclusivamente utilizzando conti correnti bancari o postali, tramite bonifico, ovvero con altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, inserendo sugli stessi il codice CIG.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le predette condizioni vengano espressamente inserite ed applicate in tutti i rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori o subcontraenti che intervengono nell'esecuzione del presente contratto. Nell'ambito dei predetti rapporti, il Fornitore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informerà immediatamente C.A.D.F. S.p.A. e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

C.A.D.F. S.p.A. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del

contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga a fornire a C.A.D.F. S.p.A., entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero se già accesi, dalla data della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie legate al contratto, l'indicazione di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche in via non esclusiva, ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante. Entro il termine predetto dovranno essere comunicate a C.A.D.F. S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come dovrà essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare quant'altro previsto dalla L. 136/2010.

Art. 22 - Controversie

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni dell'Azienda senza sospendere o ritardare le prestazioni, sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla stazione appaltante.

Alle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto verrà applicata la procedura prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite alla giustizia ordinaria, Foro competente Ferrara.

Art. 23 – Codice etico

Il Fornitore, nell'ambito dei rapporti con C.A.D.F. S.p.A., è tenuto a rispettare i principi ed i criteri di condotta previsti dal Codice Etico che la società ha adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con atto del Consiglio di Amministrazione in data 12.11.2008.

Il Codice Etico è visibile presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet www.cadf.it

Art. 24 – Tutela della privacy

Si informa che i dati in possesso di C.A.D.F. S.p.A. verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità per cui sono richiesti.



Parte B

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

A) CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A TURBINA A GETTO UNICO:

Fornitura di contatori per acqua fredda idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 atm. a turbina, a **getto unico**, trasmissione meccanica, lettura diretta su rulli numerati protetti, lettura fino a 99.999 mc. Corpo in metallo con orologeria protetta da vetro, attacchi filettati completi di raccordi, guarnizioni e filtro, componenti a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a 160 per installazione orizzontale. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura sarà costituita da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla ghiera e sul quadrante.

quantità n.	note	calibro	Lunghezza senza raccordi [mm]
300	Getto unico classe MID	½"	110
10	Getto unico classe MID	¾"	130
20	Getto unico classe MID	1"	160

B) CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A TURBINA A GETTO MULTIPLO:

Fornitura di contatori per acqua fredda idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 atm. a turbina, a **getto multiplo**, trasmissione meccanica, lettura diretta su rulli numerati protetti, lettura fino a 99.999 mc. Corpo in metallo con orologeria protetta da vetro, attacchi filettati completi di raccordi, guarnizioni e filtro, componenti a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a 160 per installazione orizzontale. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura sarà costituita da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla ghiera e sul quadrante.

quantità n.	note	calibro	Lunghezza senza raccordi [mm]
4240	Getto multiplo classe MID	½"	145
50	Getto multiplo classe MID	¾"	160-190
30	Getto multiplo classe MID	1"	220-260
10	Getto multiplo classe MID	1" ¼	260
15	Getto multiplo classe MID	1" ½	300
10	Getto multiplo classe MID	2"	300

C) CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A MULINELLO WOLTMANN:

Fornitura di contatori per acqua fredda flangiati idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 Atm., a **mulinello woltmann**, ad asse orizzontale, trasmissione magnetica insensibile a campi magnetici esterni, quadrante asciutto, lettura diretta a rulli numerati, completi di guarnizioni. Corpo in metallo, attacchi flangiati completi di guarnizioni e filtri, meccanismi estraibili, componenti plastici e metallici a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a ~~100~~¹⁶⁰ per installazione orizzontale e provvisti di bollo metrico attestante l'avvenuta verifica prima. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura, su marchetta metallica biffata al corpo, sarà costituita, a seconda della normative di riferimento, da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla marchetta metallica e sul quadrante

quantità n.	note	Diametro
4	Mulinello Woltmann classe MID	50
3	Mulinello Woltmann classe MID	65
5	Mulinello Woltmann classe MID	80
1	Mulinello Woltmann classe MID	100
1	Mulinello Woltmann classe MID	125
1	Mulinello Woltmann classe MID	150

Parte C

QUADERNO OFFERTA PREZZI

Il sottoscritto nato a
 il, in qualità di dell'impresa
 con sede in - Indirizzo
, C.F., P. IVA
, propone per l'affidamento della fornitura/del servizio di:

A) CONTATORI PER ACQUA FREDDA A TURBINA A GETTO UNICO:

Fornitura di contatori per acqua fredda idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 atm. a turbina, a **getto unico**, trasmissione meccanica, lettura diretta su rulli numerati protetti, lettura fino a 99.999 mc. Corpo in metallo con orologeria protetta da vetro, attacchi filettati completi di raccordi, guarnizioni e filtro, componenti a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico- sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a 160 per installazione orizzontale. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura sarà costituita da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla ghiera e sul quadrante.

Calibro	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale euro
1/2"	300			
3/4"	10			
1"	20			
			TOTALE A)	

Totale lotto A) in lettere euro

Al netto degli oneri per la sicurezza di €

L'Impresa dichiara che l'importo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (c.d. oneri aziendali) di cui agli artt. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 il cui valore è pari a €

(in lettere)

Data

LA DITTA
 (Firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto nato a
 il, in qualità di - dell'impresa
 con sede in - Indirizzo
, C.F., P. IVA
, propone per l'affidamento della fornitura di:

B) CONTATORI PER ACQUA FREDDA A TURBINA A GETTO MULTIPLO:

Fornitura di contatori per acqua fredda idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 atm. a turbina, a **getto multiplo**, trasmissione meccanica, lettura diretta su rulli numerati protetti, lettura fino a 99.999 mc. Corpo in metallo con orologeria protetta da vetro, attacchi filettati completi di raccordi, guarnizioni e filtro, componenti a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico- sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a 160 per installazione orizzontale. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura sarà costituita da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla ghiera e sul quadrante.

Calibro	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale euro
½"	4240			
¾"	50			
1"	30			
1" ¼	10			
1" ½	15			
2"	10			
			TOTALE B)	

Totale lotto B) in lettere euro

Al netto degli oneri per la sicurezza di €

L'Impresa dichiara che l'importo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (c.d. oneri aziendali) di cui agli artt. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 il cui valore è pari a €

(in lettere)

Data

LA DITTA
 (Firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto nato a
 il, in qualità di dell'impresa
 con sede in - Indirizzo
, C.F., P. IVA
, propone per l'affidamento della fornitura di:

C) CONTATORI PER ACQUA FREDDA A MULINELLO WOLTMANN:

Fornitura di contatori per acqua fredda flangiati idonei a pressioni di esercizio non inferiori a 16 Atm., a **mulinello woltmann**, ad asse orizzontale, trasmissione magnetica insensibile a campi magnetici esterni, quadrante asciutto, lettura diretta a rulli numerati, completi di guarnizioni. Corpo in metallo, attacchi flangiati completi di guarnizioni e filtri, meccanismi estraibili, componenti plastici e metallici a contatto con l'acqua conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie emanate dal Ministero della Sanità con Decreto 6 Aprile 2004 n°174, I contatori dovranno essere approvati in base alle normative vigenti e più precisamente: Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) e D o F (dichiarazione di conformità) con rapporto R non inferiore a ~~(100)~~¹⁶⁰ per installazione orizzontale e provvisti di bollo metrico attestante l'avvenuta verifica prima. I contatori dovranno essere prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001. La marcatura, su marchetta metallica biffata al corpo, sarà costituita, a seconda della normative di riferimento, da: il nome o marchio del Produttore; unità di misura; la portata nominale o Q3; la classe metrologica R; la pressione nominale e temperatura di funzionamento; 2 frecce sul corpo contatore indicanti la direzione del flusso; stampigliatura dei dati di matricola/anno da imprimere o scrivere sulla marchetta metallica e sul quadrante

Diametro	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale euro
50	4			
65	3			
80	5			
100	1			
125	1			
150	1			
			TOTALE C)	

Totale lotto C) in lettere euro

Al netto degli oneri per la sicurezza di €

L'Impresa dichiara che l'importo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (c.d. oneri aziendali) di cui agli artt. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 il cui valore è pari a €

(in lettere)

Data

LA DITTA
 (Firma del legale rappresentante)
